

SOCI

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO DELIETI
Avvocato

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ASSOCIATI

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

MASSIMO DELLI
Consulente del Lavoro

CONTATTI

PARMA, 43121
Stradello Marche n.6,
Tel.+39 0521 237578

LANGHIRANO, 43013
Via XX Settembre n.6,
Tel.+39 0521 853 989

Mail: info@studiofurlotti.it
Sito: www.studiofurlotti.it

OGGETTO: Tracciabilità delle spese nel nuovo “Decreto fiscale”

È stato pubblicato sulla G.U. del 17 giugno 2025 il DL 84/2025, c.d. “Decreto fiscale”, con il quale sono state introdotte novità in materia di reddito lavoro autonomo e d’impresa, di seguito riassunte.

Modifiche al reddito d’impresa

Tracciabilità delle spese di trasferta dei dipendenti

A partire dal 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per effetto della modifica dell’art. 51, co. 5 del TUIR, i rimborsi delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto con taxi e NCC, sostenute in occasione di trasferte/missioni dei dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se il pagamento è stato effettuato con sistemi di pagamento tracciabili. Il Decreto Fiscale ha previsto che tale obbligo non interessa le spese sostenute all’estero, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2025.

In capo alla società il nuovo art. 95, co. 3-bis del TUIR, subordina la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese e dei rimborsi analitici per trasferte dei dipendenti, sostenute in Italia, all’utilizzo di pagamenti tracciabili. Le spese per trasferte estere restano deducibili per la società anche se non tracciate. Tale nuova regola di tracciabilità si applica alle spese sostenute a decorrere dal 18 giugno 2025.

I limiti descritti trovano applicazione anche in relazione alle spese in esame sostenute dalle imprese per gli amministratori, nonché per i relativi rimborsi analitici.

Si ricorda che l’obbligo di tracciabilità per la deducibilità delle spese di cui sopra sostenute in Italia, nel nuovo co. 5-ter dell’art. 109 del TUIR, è valido anche se le stesse sono riaddebitate a lavoratori autonomi (rimborsi analitici).

Modifiche al reddito di lavoro autonomo

Tracciabilità delle spese di trasferta

Per effetto del nuovo co. 2-bis dell’art. 54 del TUIR, a decorrere dal periodo d’imposta 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la deducibilità fiscale delle spese, sostenute in Italia, di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, è subordinata all’avvenuto pagamento tramite sistemi tracciabili.

Anche in questo caso il Decreto Fiscale in commento ha precisato che l’obbligo di tracciabilità non interessa le spese di trasferta sostenute all’estero che potranno essere quindi pagate anche in contanti.

Il legislatore ha esteso il requisito della tracciabilità anche alle seguenti casistiche:

- spese per incarichi a terzi e rimborsi. Il nuovo co. 6-bis dell'art. 54-septies del TUIR estende l'obbligo di tracciabilità anche alle predette spese sostenute in Italia dal professionista, comprese quelle sostenute direttamente in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi e/o rimborsate analiticamente ai propri dipendenti o ad altri lavoratori autonomi;
- spese non rimborsate dal committente. Il nuovo co. 5-bis dell'art. 54-ter del TUIR stabilisce che la tracciabilità è richiesta anche per la deducibilità delle spese sostenute in Italia che, sebbene riaddebitate, non siano state rimborsate dal committente per insolvenza o altre cause.

Spese di rappresentanza e per omaggi

L'obbligo di tracciabilità è stato esteso anche alle spese di rappresentanza, comprese quelle per i beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, nel rispetto del limite dell'1% dei compensi percepiti. Tale obbligo è applicabile per le spese di rappresentanza sostenute dal 18 giugno 2025.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani